DISCORSO

DEL P. M.

LELIO MEDICI

PIACENTINO

MIN. CONV.

INQVISITORE GENERALE DI FIRENZE,
E SVO DOMINIO,

SOPRA

I fondamenti, e le ragioni delli SS. Veneziani, per le quali pensano d'essere scusati della disubbidienza, che fanno alle Censure, & Interdetto della Santità di Nostro Signor Papa Paolo Quinto,

Dove evidentissimamente si dimostra, che chiaramente si ingannano, e che da' loro Consultori sono ingannati.

In BOLOGNA, Appresso Gio. Battista Bellagamba. 1606.

Con licenza de' Superiori.

DISCORSO

DI M.

LELIO MEDICI

PIACENTINO

SOPRA

AL CLARISSIMO Signore Antonio Quirino Senatore Venetiano.

CLARISS.mo Signore Quirino. Frà tutte le Scritture che sono vscite in stampa à fauore e difesa de' Sign. Veneziani, niuna al mio parere, si può paragonare al vostro Trattato & auuiso, e quanto al Metodo, e quanto alle Ragioni, e quanto all' Eloquenza, e Modo di dire; Dal quale parmi ancho, che gl' altri Scrittori tutti, così Latini, come Volgari, habbiano tolto, come di peso quanto di sostanza hanno in questa materia scritto. E perche io credo, che V. S. Clarissima habbia fatto il detto Trattato come buon Cittadino della sua Republica, persuadendosi di certo, che le leggi fatte dal suo Serenis. Prencipe sieno state decretate, e publicate con legittima Autorità per ben publico, e conseruazione dello Stato loro per le ragioni che adduce, senza hauer hauuto vn minimo che di pensiero di offendere l' Autorità Pontificia, nè l' Immunità, ò Libertà di Santa Chiesa, ne i Sacri Canoni; Nè d' esser contrario alle leggi di tanti glorioſi, fedeli, e Cattolici Imperatori; Nè di contrauenire al Sacro Concilio di Trento, e à tanti altri antichissimi à quel di Trento conformi; e finalmente non habbia voluto offendere Idio, nè la propria Coscienza; Mà con questo sol pensiero, e mira, che'l suo Prencipe l'habbia possute, e douute fare per buon gouerno de suo' sudditi, e lor conseruazione: E perche così anche mi gioua di credere, che il Sereniß. Principe di Venezia, e quell' Illustriß. e Prudentiß. Senato habbiano hauuto l'istesso pensiero, sapendo io quanto in tutti i Tempi, e in tutte l'occasioni si sieno sempre mostrati zelantissimi e della santa, e Cattolica fede, e della Religione Christiana,

e particolarmente della Sede Apostolica. Però vedendo io quanto sia hoggi contrauersato questo Negozio, & in quante difficoltà sia posto, e ridotto, hò preso anch'io ardire (come hanno fatto molt'altri Cattolici) di considerare le Ragioni di V. S. anzi della Republica, e vedere con fondamenti reali, se le dette ragioni son vere, reali, e sossistenti, ò pure habbiano solamente vn poco di tintura di colore, e apparenza di verità, come molte volte suole auuenire, che quello che veramente non è Oro buono, mà falso, e Alchimico; nondimeno à gl'occhi de gl' huomini appare Oro vero e buono, & in ciò molte volte si sono ingannati; come anche bene spesso auuiene nelle gioie preziosissime, che vn Diamante, vn Rubbino, ò Zaffiro, per falso che sia, apparirà vero, e reale, nè si conoscera, se non posto al paragone. Così anche si spendono le monete false per buone, mentre che non sono conosciute; mà non si presto si scuopre la lor falsità, che à suon di Tromba son bandite, e seueramẽte gastigati chi le spende: Così se le ragioni di V. S. saranno reali, e sistenti, e conformi alla verità, non haurà il Mondo che dirle contro, Mà quando per contrario V. S. si fosse ingannata (come facilmente ogn' huomo ingannar si può, e massimamente ne' proprij interessi) e quando hauesse preso per verissimi, e stabilissimi fondamenti del suo Trattato principij falsi, e contrarij à ogni ragione Naturale, Ciuile, e Canonica, e per dirlo in vna parola, contrarij alla Legge diuina, e alla propria coscienza, non hò io giusta ragione di credere, che quando ciò sarà fatto costare à V. S. e toccare (come si suol dire con mano) che lei come Christiana, come Cattolica e pia, come amica della Verità, e della propria coscienza, con altrettanto feruore di parole e spirito cercherà di persuadere il suo Principe & il suo Senato, acciò restino capaci di quello che habbiano possuto, e douuto fare, & in quello, e doue habbiano passato i termini, e come possano, e debbano, come buoni Principi, trouarui il rimedio opportuno, come credo fermamente sieno per fare, essendo stato cotesto Illustrissimo Senato sempre fino dal principio del suo nascimento Cattolico, pio, e fedele, nè vorrà in modo alcuno con nuoui, e disusati costumi, e maniere oscurare la gloriosa fama de' loro Predecessori, nè lasciare à Posteri nota, meno che honoreuole delle persone loro. Mando adunque à questo fine à

V. S.

V.S.Clariſs.il preſente mio breue diſcorſo, nel quale non mi ſono curato di riſpondere à parola per parola, mà ſolo a' fondamenti, e ragioni principali per fuggire la proliſsità del dire, pregandola per charità Chriſtiana non ſi ſdegni di leggerlo, mà ripoſatamente, e ſenza paſsione, ò intereſſe conſiderarlo, non facendo ſtima in queſto caſo, che io contradica alla ſua opinione, perche veramente non l'hò fatto per contradire, mà perche da queſta contradizzione ſe ne caui chiaramente la Verità, & queſta trouata, ſi troui anche poi il remedio à tanti diſordini, & inconuenienti, che ci ſopraſtanno.

Di Firenze il dì 13. di Nouembre. 1606.

Di S.Clariſſ.

Fra Lelio Medici Piacentino

Inquiſitore di Firenze.

Quelli che difendono i Sig.ri Venetiani, e sforzano di scusarli della disubbidienza.

CHE MANIFESTAMENTE FANNO ALLA Santità di N.S. e alle Censure, e Interdetto,

Quali contro di loro, e loro contumacia hà fulminato, per quello che apparisce nelle loro scritture s'appoggiano à quattro principali fondamenti.

PRIMO, Che i Principi Temporali hanno autorità da Dio nello stato loro, non solo sopra i Laici, mà anche sopra gl' Ecclesiastici, e lor beni, e che perciò possano far leggi à lor beneplacito per benefizio publico, alle quali così i Laici, come gl' Ecclesiastici sono obligati vbbidire.

SECONDO, che le leggi, che hà fatto il Principe di Venezia, cioè, che nõ si possano per l'auuenire lasciar beni stabili a gl' Ecclesiastici; E che di nuouo non si possano fabbricar Chiese nel suo stato senza sua licenzia: E che nelli delitti atroci siano gl' Ecclesiastici conosciuti, e gastigati dal foro secolare: E finalmente che i beni Emphitcotici per qual siuoglia caducità non possano mai più ritornare ne gl'Ecclesiastici, sieno leggi giuste, e necessarie, fatte per benefizio, e conseruatione del publico.

TERZO, Che l'Autorità del Pontefice Romano datali da Christo essendo spirituale, e limitata sopra il Peccato, e sopra l'Anima, e condizionata che presuppone il peccato, non può derogare all' Autorità de' Principi Temporali, nè alle loro leggi.

QVARTO, Che la Scommunica, e Interdetto, fulminato da N.S. contro à Veneziani sia stato senza cognizione della Causa, senza seruare l'ordine del Giudizio, e senza che vi sia la debita materia, qual' è il peccato, perciò sieno inualide, e nulle, e che però non si debbano stimare, nè temere, nè osseruare.

E perche sopra questi quattro fondamenti à lor proposti, e persuasi non solo da' Legisti, mà anche da alcuni, che professano d'esser Canonisti e Teologi, i Signori Veneziani hanno collocate le loro ragioni e pretẽsioni, e da questi si sono lasciati tirare à tant'altre rigorose prouisioni, che fanno stupire il mõdo: E perche la sicurezza dell'Edifizio tutta consiste nella bõtà, e fermezza de' fondamẽti hò giudicato esser bene, anzi necessario di scorrere con verità, e senza passione sopra li detti fondamenti, sperando, che, si come dall' apparenza di detti fondamenti, coloriti cõn ragioni politiche, e di ragioni di stato, si sono lasciati tirare ne' termini doue si trouano, così quando sarà lor chiaro, e manifesto, che le loro ragioni si appoggiano à falsi, e rouinosi fondamẽti sieno per accommodarsi alla

conosciuta

conoſciuta verità,e laſciate da canto le vane,falſe,e cauilloſe perſuaſioni, lieno per ſtringerſi,conforme alla loro antica pietà,e Religione,con la ſanta Chieſa, e renderle quell' oſſequio,reuerenza,e obbedienza,che hanno ſempre profeſſato li loro maggiori,e per non perder tempo,veniamo al primo fondamento.

E coſa chiariſſima che nel mondo ſi trouano due ſorti di Poteſtà,e gouerni: l'vno ſi chiama ciuile, e Temporale,l'altro ſpirituale,& Eccleſiaſtico: Il primo mira alla prouidenza della Vita terrena,e ſecolare.Il ſecondo s'occupa nelle coſe ſpirituali,& in quelle che alla Vita ſpirituale s'appartengono:Il primo gouerno hà per ſuo capo il Principe,il Re,e l'Imperatore:Il ſecondo hà per ſuo capo il Pontefice Romano. Di queſti due Principati dice Gelaſio Papa, ſcriuendo ad Anaſtaſio Imperadore. *Duo ſunt quippe,Imperator Auguſte,quibus hic principalis terregitur Mundus: Auctoritas ſacra Pontificum,& regalis poteſtas.* E qui è neceſſario auuertire,che queſti due gouerni per lo ſpazio di 3140. Anni,quale abbraccia il tempo dalla creazione del Mondo ſino al tempo di Saul primo Rè de gl' Hebrei ſono ſtate ſempre vnite,e congionte inſieme,di modo,che chi gouernaua lo Spirituale, per ordinazione diuina gouernaua anco il Temporale, come chiaramente ſi vede nel Teſtamento vecchio.Cominciò Il Sacerdozio,il quale è capo del gouerno ſpirituale in Abel, del quale ſi legge che fù il primo che offerze à Dio Sacrifizii gratiſſimi, onde il Padre S.Agoſtino ſcriuendo ad Oroſio dice. *Tria maxime luſtitia præconia in Abel fuiſſe comprobantur, Virginitas, Sacerdotium,& Martyrium, in quibus Chriſti figuram primus geſsit:* E dalla creazione del Mondo,come habbiamo detto,coſi nella legge di Natura, come nella legge ſcritta,ſino al tempo di Samuelle, & di Saul, non hebbe, nè conobbe il Popolo di Dio altro Prencipe,ò Gouernatore temporale,e ſpirituale, che li Sacerdoti, poiche è coſa chiara che Caino , e Nembrotto , quali da alcuni ſcrittori ſono chiamati Signori di quel tempo,non erano veramente Signori,mà violenti oppreſſori de gl' huomini contro la volontà di Dio. Hora , quale , e quanta foſſe l'autorità che haueuano i Sacerdoti ſopra'Popoli. Si vede chiaramente nel primo libro del Deuteronom.capit.17: doue ſi leggono l'infraſcritte Parole,vſcite dalla bocca di Dio. *Si difficile atque ambiguum iudicium eſſe perſpexeris inter ſanguinem, & ſanguinem; inter cauſam,& cauſam; lepram,& lepram,ſurge , & aſcende ad Locum quem elegerit Dominus Deus tuus , veniaſque ad Sacerdotem Leuitici generis, & ad Iudicem, qui fuerit illo tempore, quæreſque ab eis, qui iudicabunt tibi Iudicij veritatem, & facies quodcumque dixerint qui præſunt loco, quem elegerit Dominus, qui autem ſuperbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore miniſtrat Domino Deo tuo, ex ſententia Iudicis morte moriatur.* Dalle quali parole ſi cauano chiaramente molte verità, che fanno molto al propoſito di queſto Negozio.

Primo. Che il Signore Idio hà dato al ſommo Sacerdote, ſomma, e ſourana Poteſtà nel giudicare tutte le cauſe difficili. *Si difficile;& ambiguum,&c.* ecco l'vniuerſità delle cauſe, poiche parla indiffinitamente, e non dice queſto ò quello.

Secondo.La certezza,e infallibilità del ſuo giudizio,per la ſua aſſiſtenza,& *illi iudicabunt Iudicij veritatem.*

Terzo. La pronta obbedienza de' Popoli, che debbono hauere, e preſtare al Detto de'Sacerdoti,& *facies quacumque dixerint tibi, qui præſunt loco quem elegerit Dominus.* Non dice, che debbano diſputare,cercare,ò eſaminare, ſe la ſentenza è giuſta,ò ingiuſta,valida,ò inualida.

Quarto. La Pena di chi non vorrà superbamente vbbidire alla sentenza del sacerdote. *Si quis superbierit, &c. morte moriatur.*

Quinto. Chi habbia da esseguire questa sentenza del Sacerdote *Ex sententia Iudicis.* cioè del Giudice secolare, perche se bene la sentenza deue esser data, e pronunziata dal Sacerdote, non dimeno l'esequuzion di quella deue esser fatta dal Giudice secolare.

Induce questa medesima Autorità Innocenzio Terzo nelle Decretali. lib. 4. tit. 17. *Qui filij sint legitimi*, contro alcuni che diceuano, che il Papa non hauena autorità di legittimare li Bastardi fuori della sua giurisdizzione temporale: risponde Il Pontefice. *Non solum in Ecclesiæ Patrimonio, super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem, verum etiam in aliis regionibus, certis causis inspectis, temporalem iurisdictionem causaliter exercemus.* Ecco che Il Papa non aspira à vna assoluta potestà sopra de' Prencipi nelle cose temporali (come pare si lamentino i Signori Veneziani) *Sed quòd sicut in Deuteron. continetur, ita in nouo testamento debet obseruari.* E dichiarando l'Autorità di parola in parola dice. *Locus, quem elegit Dominus, Apostolica Sedes esse cognoscitur. Cum enim Petrus Vrbem fugiens exiuisset, volens eum Dominus ad locum, quem elegerat, reuocare, interrogatus ab eo. Domine quo vadis? Respondit, Romam iterum crucifigi, Quod intelligens pro se dictum, ad locum ipsum pro inus est reuersus. Is verò super eos Sacerdos, siue Iudex existit, cui Dominus inquit in Petro. Quodcumque ligaueris super Terram, &c. eius Vicarius qui est sacerdos in æternum, secundum ordinem Melchisedech, constitutus à Deo Iudex viuorum, & mortuorum.*

Tria quippe distinguit Iudicia, primum inter sanguinem, & sanguinem, per quod criminale intelligitur, & ciuile, vltimum inter lepram, & lepram, per quod Ecclesiasticum, & Criminale notatur, medium inter causam, & causam, quod ad vtrumque refertur, tàm Ecclesiasticum, quàm Ciuile. In quibus cum aliquid fuerit difficile, vel ambiguum, ad Iudicium est sedis Apostolicæ recurrendum, cuius sententiam, qui superbiens, contempserit obseruare, mori præcipitur, id est per excõmunicationis sententiam velut mortuus, à communione fidelium separari. Hò voluto mettere distintamente tutta questa autorità se ben lunga, accioche più chiaramente si conosca la Virtù, & efficacia dell'Autorità del Deuteronomio.

Questa eminentissimà Potestà del Sommo Pontefice considerando Il P. S. Agostino, pieno di stupore, e marauiglia disse. *O mira potentia Saluatoris quis plebeiũ Piscatorem Apostolorum facile crederet Principem? & Regibus obsistere? Reges sanctificare? Regnis omnibus imperare? Mundum refrenare legibus? Dæmones calcare pedibus? iubere virtutibus? Cælum hominibus aperire cum velit? claudere cum placet? immortale Regnum conuersis donare, negare peruersis? merita mundi cognoscere? culpas, & crimina hominibus relaxare?* E nondimeno à tale, e tanta autorità del Pontefice comunicata da Christo à San Pietro, e à suoi successori, e da loro esercitata sempre in tutti i tempi, & occasioni intrepidamente stimata, riuerita, & obbedita da tutti i Prencipi Cattolici, pretendono hoggi li Signori Veneziani di non essersi sottoposti, & obligati à obbedirla.

E se bene il proprio, e principale offizio de' Sacerdoti era di ammaestrare il Popolo nel culto diuino, e nelle cose spirituali, e d'eseguire la santa volontà di Dio, e suoi precetti, nondimeno con questo offizio di Sacerdote, era anche vnita, e congionta per voler di Dio (come habbiamo detto) l'autorità ciuile di giudicare, e terminare tutte le cause del Popolo, che di mano in mano occorreuano. Ma offendo il Popolo d'Israel diuentato insolente al tempo di Samuel

muel Profeta, & hauendoli superbamente domãdato vn Rè, che gli gouernasse, *Da nobis Regem*; dispiacque molto à Iddio, onde disse al Profeta. *Non abiecerunt te, sed me, ne regnem super eos*, però li ordinò, che desse loro per Re Saul figliuolo di Cis, mà che però protestasse loro i mali portamenti, che farebbe il Rè, e la Tirãnide che essercitarebbe cõtro li loro figliuoli. *Filios vestros tollet, & ponet in Curribus suis, Agros quoq; vestros, & Vineas, & Oliueta optima tollet, & dabit seruis suis, sed & segetes vestras, & Vinearũ reddituũ addecimabit.* E quì cominciò fra'l Popol di Dio il gouerno politico, e Ciuile esser distinto dall'Ecclesiastico, e spirituale.

Hora è cosa chiarissima, e conclusione approuata da tutti i Teologi, che tutte l'opere di Dio hanno ordine in se stesse. *Vidit Deus cuncta, quæ fecerat, & erant valde bona*, espone la Glossa. *id est ordinata*, e non può essere altramente: perche se non fossero ordinate, necessariamente ſià loro vi satia confusione, il che dice imperfezzione in tutte le cose, e massimamente in Dio: Ora l'ordine porta seco questa condizione, che le cose inferiori meno perfette, e nobili, siano subordinate alle superiori, alle più perfette, e nobili, & in ciò non hà difficulta alcuna.

Mà il punto consiste in prouare, che il Sacerdozio, è potestà Ecclesiastica sia superiore, e maggiore più perfetta, e più nobile della potestà Regia. il che però si proua per molte ragioni. E prima perche è più antica, come habbiamo detto di sopra: Secõdo perche (come dice Innocenzio) le cose spirituali, tanto son più degne delle secolari; quanto l'Anima è più degna del corpo: e Santo Ambrogio dice, Che l'oro non è tanto più prezioso del Piombo, quanto l'ordine Sacerdotale è più degno, e più alto della Potestà del Rè. In oltre l'autorità, e potestà di colui, che sacra, benedice, e santifica, e semplicemente maggiore, e più degna di colui, che è sacrato benedetto, e santificato, così dice S. Paolo à gl'Ebrei *Sine contradictione maior est, qui benedicit, quam qui benedicitur*, e noi sappiamo, che nella Chiesa di Christo il Sacerdote benedice, e sacra il Rè, dunque senza contradizzione si può concludere, che l'autorità Sacerdotale, è maggiore più perfetta, e più degna: E finalmente se riguardiamo al fine dell'vno, e dell'altro gouerno, chiaramente si vedrà, che quello dell'Ecclesiastico è molto più nobile, e più perfetto del temporale, poiche il prencipe temporale hà per fine la felicità del suo gouerno di questo mondo, l'abbondanza de'beni corporali, e temporali, e la conseruazione della presente vita; Ma il Pontefice Ecclesiastico hà vn fine molto più nobile, quale è la felicità della Vita eterna, la salute dell'anima, la conseruazione del culto diuino, e l'indirizzo di tutti gl'huomini alla beatitudine, E non potendo questi due prencipi spirituale, e temporale caminar del pari, mà bisognando necessariamente, che l'vno sia subordinato all'altro, chi potrà mai dire con ragione, che lo spirituale sia subordinato al temporale? Non sarebbe questo vn caminare all'indrieto? Vno stare à rouescio? E stante questa verità, Come mai dire, ò credere si può, che sia vero il primo fondamento de'Signori Venetiani, Che il Prencipe temporale habbia superiorità sopra le persone, e beni Ecclesiastici? E per maggior corroborazione di questa verità, Nella scrittura sacra del Testamento vecchio appare chiaramente, che hauendo Idio liberato il Popolo d'Israelle dalla seruitù di Faraone, diede tutta la potestà temporale, e spirituale sopra quel Popolo à Mosè, che fù Sacerdote, e se bene alcuni lo niegano, nondimeno l'afferma chiaramente il Profeta Dauid nel Salmo 98. *Moyses, & Aaron in Sacerdotibus eius*, e di questa opinione sono

Dio-

Dionisio Areopagita, Gregorio Nazianzeno, Gregorio Nisseno, e Santo Leone Papa, e si conferma nell'Esodo, oue si legge, che egli consecrò Aaron in sacerdote, il che è proprio dell'offizio sacerdotale: E Filone Ebreo nella vita di Moisè dice, che egli fù Rè, Profeta, e Pontefice, e diuide la descrizzione della sua Vita in Regno, legge, e sacerdozio.

E che anche al tempo de' Rè à sacerdoti fosse conseruata la potestà di comandare al Popolo, e che nelle cose spettanti al loro offizio, e alla cura spirituale non dependessero dalla autorità de' Rè, pare, che euidentemente si caui dal Testamento nouuo, e particolarmente dall'Euangelio, e da gl'Atti Apostolici: e prima si vede nell'Euangelio, che desiderando li Prencipi de' Sacerdoti di dar la morte à Christo N. S. perche scopriua i loro defetti, e mala vita, *Miserunt* (dice il Testo) *Principes, & Pharisæi Ministros, vt apprehenderent Iesum*, e quando Giuda dopò hauerlo venduto loro, andò per prenderlo, e darlo loro nelle mani, dice il Testo *Cum ergo accepisset à Principibus Sacerdotum, & Pharisæis ministros.* E se bene pigliò anche i soldati di Pilato, & questo non fù per necessità; mà per sicurezza in caso di rumore, e tumulto del Popolo. L'istesso si vede nella morte del Protomartire S. Stefano, e molt' altri Santi, quali perseguitauano, facendoli catturare, e condurre alla loro presenza. Il che anche euidentemente dimostrano le Patenti, e lettere, che Saulo haueua hauto dal Prencipe de' Sacerdoti, di potere andare in Damasco e pigliare tutti i Christiani, che trouasse, & condurli legati in Gierusalem, quali tutti sono atti di giurisdizione, & [illegible]orità.

Dalle quali cose tutte si può liberamente inferire, che i Sacerdoti, anche sotto l'Imperio de' Rè non perderono mai la loro giurisdizione, nè mai furono sottoposti all'Imperio loro; Anzi i medesimi Rè, per ordine di Idio furono eletti, e assunti al Regno per mezo de' Sacerdoti, come consta di Saul, che fù eletto per mezo di Samuelle, e poi rifiutato Saulle, per la disubbidienza, dallo istesso Samuelle fù eletto Dauid, e così di mano in mano, Ne mai si troua, che fosse lecito alli Regi di ingerirsi nella giurisdizione, e cose appartenenti a' Sacerdoti, e quando lo vollono fare, non per legittima autorità: ma per forza, e disprezzo, ne furono puniti, come di grauissimo sacrilegio da Iddio, come si legge, nel 2. Paralip. cap. 26. che fù punito Ozia il quale volendo di propria mano offerire l'Incenso, fù miracolosamente per volunta di Iddio ripieno di lebbra, e Ieroboam, come si legge nel 3. di Rè al capit. 13. quale volendo fare il medesimo, e stender la mano sopra li ministri di Iddio, subito se li seccò.

E con questa chiarissima verita si risponde all'Autorita, che adducono li Signori Veneziani in lor fauore di S. Paolo, e di S. Pietro, e particolarmente a quella di S. Pietro, oue dice *Subditi estote omni creaturæ, sive Regi tanquam præcellenti.* risponde benissimo Innocenzio Terzo seriuendo a Costantino Imperatore nel Decretale libro primo tit. 35. *de Maioritate, & obed.* Dolcuasi quell'Imperadore, che'l Papa con le sue lettere l'hauesse ripreso, riputandoselo a ingiuria, e stimandosi maggiore del Papa, e in suo fauore adduceua quell'autorita di S. Pietro: Risponde il Pontefice, che se l'Imperatore hauesse considerato la persona, che parlaua, e le persone di coloro, a' quali parlaua, e la forza del parlare dell'Apostolo, certamente a quelle parole non harebbe dato quel sentimento: Scriueua S. Pietro (diceua Innocenzo) alli suoi sudditi, e gl'essortaua al merito della humilta, e se con quelle parole *Subditi estote.* hauesse voluto intendere d'imporre alli Sacerdoti il Giogo della suggezzione, e dare l'autorita della superiorita a quelli, a quali essortaua, che fossero soggetti, seguirebbe, che ogni seruo hauesse imperio, e autorita sopra' sacerdoti,

ti,poiche dice l'Apostolo *Omni humanæ creaturæ* : e quando dice S. Pietro *Regi tanquam præcellenti*.dice il Pontefice,non si nega, che l'Imperadore non sia maggiore,e superiore nelle cose temporali à tutti coloro, che da sua Maestà riceuono le cose temporali ; mà il Pontefice è maggiore nelle cose spirituali, le quali sono delle temporali tanto più degne,quanto più degna è l'Anima del corpo.

E nota in particolare il Pontefice,che S. Pietro non dice assolutamente *Subditi estote*, mà aggiugne *propter Deum*, nè dice semplicemente *Regi præcellenti*, ma *tanquam præcellenti*. In oltre dice il Pontefice le parole,che seguono *Ad vindictam Malefactorum,laudem verò bonorum*,non si intendono,che il Rè,ouero Imperadore habbiano assolutamente sopra tutti i buoni,e cattiui l'autorità del coltello,mà solamente sopra quelli,che sono sottoposti alla loro giurisdizione,& acciochè l'Imperatore conosca la prerogatiua de'Sacerdoti,e la loro eccellenza, lo rimette all'autorita di Geremia Profeta al primo cap. *Ecce constitui te super gentes, & Regna,vt euellas,& dissipes,ædifices,& plantes,&c*,e considera il Papa, che queste parole non son dette da qual si voglia persona, ma da Dio,non al Rè, ma al Sacerdote,non discendente della stirpe Regia,ma della Sacerdotale.Et questa risposta di Papa Innocenzio sodisfa anche all'autorita di S.Paolo,e à tutte le altre Autorita simili,che si adducono,e si possono addurre in questa materia.

E quanto alli beni temporali de'Sacerdoti, che fossero esenti medesimamente, e liberi dalla giurisdizione de'laici,e secolari si legge nel [illegible] cap.17. Che nel tempo di quella gran fame vniuersale : hauendo quei popoli di Egitto venduto tutte le lor possessioni,quali comprò Gioseffo, e le sottoposse a Faraone, furono da questa vendita eccettuate, & esentate le possessioni de'Sacerdoti, alli quali acciò nõ fossero forzati vẽdere,erono dati li cibi ordinarii delli granari publici.E poco più a basso nello stesso capo, dice la scrittura,ch'erano obligati tutti i Popoli dare la quinta parte al Rè di quello, che cauauano dalle possessioni a loro cõcesse per lauorarle,e seminarle,eccetto la Terra de'Sacerdoti,la quale era libera da questa condizione.E se questa immunita hebbero i beni de'Sacerdoti,e Religiosi sotto vn Rè gentile,il quale non haueua il lume della vera religione,comporteranno li Signori Venetiani,quali conoscono il vero Idio,e la vera fede,& i suoi Sacerdoti di essere inferiori di pieta,e religione alli Prencipi infedeli?Oltre,che si può dire,che quella esenzione non fosse fatta semplicemente da Faraone, ma dallo stesso Idio,quale allora gouernaua tutto l'Egitto col mezo di Gioseffo Hebreo figliuolo di Giacobbe fatto da Dio Saluatore di quel Popolo,con quella maniera stupendissima,che si legge nella scrittura sacra:Onde verisimilmente si può,e si deue credere, che si come Gioseffo col'assistenza della diuina gratia gouernaua con tanta prudenza,e prouidenza tutto quel Regno,così anco per ordinazione diuina facesse quelle esenzioni alli Sacerdoti di Dio. Di più si legge in Esdra al cap.7. Che il Rè Artaserse comandò,che non si potesse imporre dazio, ò tributo, nè essazioni annonali sopra quello de'Sacerdoti,e Leuiti,ò altri Ministri della Chiesa di Dio:si che non solamente le persone,ma anche i beni,e possessioni de'sacerdoti erano,fino a quel tempo liberi,& esenti dalli Prencipi temporali.

Hora da quanto si è detto fino adesso,parmi che sia ben chiaro,e che ogn'vno possa vedere,che il primo fondamento de'Signori Veneziani, quale con tante parole magnificano, & essaggerano i loro difensori, cioè,che il Principe temporale habbia autorità da Dio sopra li suoi sudditi così spirituali, come secolari non sia nè vero,nè stabile, constando tutto il contrario per le sacre scritture, e perciò sopra di quello non possono assicurare,nè fermare le loro ragioni.

Del che essendosi forsi accorti i loro defensori, sono ricorsi ad altre ragioni, come si vede nel trattato, che hà fatto il Sig. Quirino, & altri scritoti, cercando di dimostrare; che il Principe di Venezia con sue leggi hà solamente commandato alle persone Laiche, che sono sotto poste alla sua giurisdizzione, e non à gl'Ecclesiastici, e sopra i beni temporali, e laicali, i quali per anco in modo alcuno non sono incorporati nell'Ecclesiastico, e che ciò pretende di poter fare senza scrupolo alcuno di coscienza, e con molte ragioni per vtilità, anzi necessità della conseruazione della Republica, e lor dominio, e questo è il secondo fondamento loro.

Sopra'l quale secondo fondamento, che in apparenza appare assai bello, e specioso, conuiene fermarsi vn poco, e diligentemente considerarlo, perche finalmente apparirà, che neanche in questo hanno tutta quella ragione, che si presumono; E per venire in cognizione di quanto dico; m'occorre addurre in bellissimo esempio delli medesimi Signori Veneziani, il quale seruirà, non solo per verificare quanto si dice; mà anche per mostrare, quanto questa Serenissima Republica à nostri tempi habbia dimostrato il zelo, l'obbedienza, e la stima, che sempre hà fatto del Pontefice Romano, e della Sedia Apostolica.

Quando il Duca d'Alua d'ordine del Rè Cattolico Filippo Secondo volle col'esercito assediar Roma, essendo Pontefice Paolo Quarto, quale si diceua hauer condotto in Italia vn'[illegible]to di Frãzesi, per andare à pigliare il Regno di Napoli, allora la Serenissima Republica, mostrando la sua solita pietà, e religione verso la Sedia Apostolica, pigliò la difesa del Pontefice Romano, e per suoi Ambasciadori fece fare appresso quella Maesta gagliardissimi offizii, accioche abbandonasse questa impresa, e rispondendo il Rè, che non faceua guerra al Pontefice Romano, ma a Gio: Pietro Caraffa suo Vassallo, e Rebelle, replicaua l'Ambasciadore, che la sua Republica non intendeua difendere Gio: Pietro Caraffa; ma il Pontefice Romano Padre vniuersale di tutta la Christianita, e replicandosi tra loro più volte questi termini; finalmente concluse l'Ambasciadore, che Sua Maesta separasse il Caraffa dal Pontefice, & a suo piacere li facesse guerra, purche in modo alcuno non toccasse il Pontefice Romano, e finalmente accortosi, che questa separazione era impossibile, e che non si poteua offendere vno, che insieme non si offendesse l'altro, il Cattolico si lasciò persuadere di douer lasciar l'impresa, come fece, vinto, e legato dalla ragione: Se dunque i Signori Veneziani con le Catene di questa potentissima ragione legarono le mani a cosi gran Rè, che non offendesse il Pontefice Romano, perche non douerranno questi medesimi Signori lasciarsi vincere, e legar le mani dalle medesime ragioni, e retratiare quelle leggi, che seco hanno necessariamente, & inseparabilmente congiunta, non solo l'offesa dell'Autorita del Pontefice, e liberta di Santa Chiesa, ma anche l'honore, & seruizio di Dio? E che ciò sia vero, veggasi da questo.

I Signori Veneziani con le lor leggi comandano solamente a'Laici, che sono sotto la loro Giurisdizzione, questo sta bene, e di questo non si lamenta il Papa, nè vi ha che fare, e sopra i beni stabili Laicali, che non sono per anco incorporati nell'Ecclesiastico, e questo sta bene, nè qui sta la ingiustizia della legge, ma in questo che segue: Che i Laici lor sudditi non possino lasciare i suoi beni stabili alle Chiese, e persone religiose. Or questo è quello, che dispiace al Papa, anzi a Dio, & è quello che rende la causa de Signori Veneziani ingiusta, & intollerabile.

Qual legge poteuano questi Signori trouare, ò imaginare, che fosse più di que-

sta

sta ingiusta, e più contraria alla volonta d'Idio, manifestachiaramente nelle scritture sacre? Si legge ne'libri de'Numeri,cap.35. & in Iosuè al cap.di.Che nella distribuzione della Palestina alle vii. Tribù,non volse Idio,che alla Tribù di Leui,ch'era la Sacerdotale,fosse assegnata parte alcuna distinta,ma volle,che in ogni Tribù le fossero assegnate quattro Citta,che in tutto fanno il numero di quarant'otto,distribuite per tutta la Giudea,e di più volle Idio, che possedessero tutti i Terreni, che per millo passi circondauano dette Citta. Onde essendo quel Paese stretto,& angusto a tanto Popolo,come osseruano tutti gli Storici, veniua a toccare a Sacerdoti,e Leuiti non solo la duodecima,ma la quarta parte del Tutto,e di più ordinò Dio,che à tutti i Sacerdoti si douesse offerire la decima parte di tutte le ricolte,& Animali,onde ogni x. Anni li veniua senza fatica,e spesa quanto à tutte l'altre Tribù in vn'Anno: In oltre se le dauano le primizie di tutte le ricolte, e li primogeniti di tutti gl'Animali, ed huomini. Onde li figliuoli primogeniti si haueuano à ricomprare, ouero lasciarli al seruizio del Tempio. Vltimamente haueuano i Leuiti questa prerogatiua per legge diuina: Che se alcuno donaua à Idio qualche possessione fosse tutta de'Leuiti, nè si potesse più conuertire in altro vso;nè possedere da'Laici, e chiamauasi *Sancta Sanctorum.*

Onde se la Maestà di Dio nel Testamento Vecchio fù tanto liberale,e fece tanta stima de'Sacerdoti,quali però non erano li veri,e principali Sacerdoti: mà adombrauano,e figuraua no quelli del Testamento nouo,e particolarmente Christo Nostro Signor sommo Sacerdote. Come possono li Signori Venezian, senza qualche rossore mostrarsi cosi poco bene affetti verso li Sacerdoti del suo Dominio? se Idio procura loro tanti beni, e tanti commodi frà tutto l'altro Popolo, acciò senza distrazzione alcuna possino attendere al Culto diuino,& all'altre cose necessarie,& à loro appartenenti;con quali ragioni li Signori Veneziani vanno tanto esaggerando,che par quasi,che si dolgano, che li Sacerdoti,e Religiosi del lor Dominio habbiano, e posseghino tanti beni, come se non fossero venuti in loro dalla molta pietà, e religione de'loro predecessori? Se Idio comanda, e vuole,che le Possessioni, che spontaneamente vengono donate à sua diuina Maestà siano de'Leuiti, e non possino più applicarsi ad altro vso,come possono questi Signori far leggi, che per l'auuenire non si possino più donate possessioni,ò beni stabili à lor Sacerdoti, e conseguentemente à Lui? Come si possano giustamente dolere(come fanno)che li beni delli Ecclesiastici,non tornino mai più ne secolari?

Ma vediamo vn poco,come questa legge sia conforme all'Euangelio: Comanda,Christo in più luoghi. *Si quis reliquerit Domum,aut Patrem, aut Matrem,aut agros propter me,centuplum accipiet,&c.*& altroue,*Vendite,qua possidetis, & date Eleemosynam,&c.*& altroue,*Eadem mensura, qua mensi fueritis,remetietur & vobis,&c.* e parlando di queste opere pie conclude. *Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis.* E ne gl'Euangelii molte altre simili autorità di Christo si trouano, le quali tutte presuppongono, che li Christiani siano padroni, e delle lor persone,e delle loro facoltà;e beni,e che ne possino disporre à loro piacere,ò con quelle seruēdo al mondo,ouero renunziādo à quelle, seruire à Dio, Mà però gl'esforta à seruirsene in bene, in seruizio de'Poueri, e honor di Dio lasciandogli però liberi nelle loro volontà, senza sforzarli in modo alcuno, e li Signori Veneziani si fanno lecito cōtro questo buō cōsiglio di Christo,cōtro alle

leggi di natura,e contro à ogni legge Ciuile di fat vna legge,che proibisca a'Laici lasciare li lor beni stabili à Dio, & a'suoi Religiosi, e largliene dono,e presente,lasciandogli però liberi,che gli possino spendere, alienare, e gettar via in giuochi,lussi,banchetti,meretrici,buffoni,caualli, & ogn'altra peggior maniera,che à lor piace.

Sono le Chiese,e Religiosi in tutti i tempi,in tutti li stati,in tutte l'occasioni sempre stati tenuti per fauorabili, e primlegiati sopra tutti, & hora son venuti in tanta poca stima appresso questi Signori, che son tenuti per più vili d'ogni persona vile,& incapaci di quello,che naturalmente è capace ogn'huomo: mà questa offesa non è fatta principalmente a'Sacerdoti, e Religioli,mà allo stesso Idio, al quale principalmente le persone pie, e deuote offeriscono i lor doni,e con tal proibizione impediscono, che non si possa riconoscere Idio con le sue sostanze, limitando, e restringendo la diuina giurisdizione sotto l'autorità del suo Senato,togliendoli quello,che è suo, *Domini est Terra,& Plenitudo eius.*

Questa legge finalmente fà violenza alla libertà del nostro Arbitrio,&in quelle cose,che la volonta nostra douerebbe esser maggiormente libera,e fauorita, come nel dare,e donare alla Chiesa per la sodisfazzione della nostra coscienza, per la salute dell'anima,e per l'honor di Dio:E se vno farà voto, ò per propria salute,ò per ringraziare Idiò di qualche benefizio riceuuto,di edificare vn Tẽpio,ò di lasciare qualche parte de'suoi beni stabili per il culto, e seruizio diuino,ò cose simili,non lo potrà fare senza particolar licenzia del Senato? E come non è questo vn opporsi alla legge diuina,& alla scrittura sacra qual dice *Vouete,& reddite?*

E se bene sappiamo, che quel *vouete* è libero,non dimeno quel *reddite*,è di obligo,e finalmente quanta sia iniqua, e ingiusta questa proibizione, lo dimostra Simmaco Papa con queste parole.

Valde enim iniquum,& ingens sacrilegium est,vt quacunque vel pro remedio peccatorum,vel pro salute, & requie animarum suarum vnusquisque venerabili Ecclesiæ contulerit,aut certe reliquerit,ab his,quibus maximè seruari conuenit, id est Christianis,& Deum timentibus hominibus in aliud transferri,vel conuerti permittatur. Propterea qui hæc non prouiderit, & aliter quam scripsum est prædia Ecclesiæ tradita petierit,vel acceperit,aut possederit, nisi se cito correxerit,quo tractu Deus animas percussit, Anathemate feriatur,sitque accipienti,vel donanti,vel possidenti Anathema.

E la scusa,che adducono in difesa de'Signori Veneziani, cioè, che se bene proibiscono,che non si lascino alle Chiese beni stabili,non per questo intendono di proibire le limosine,e donatiui alli luoghi pii,e spirituali, contentandosi, che habbiano il prezzo, e valore di quei beni, non è scusa, che legittimante gli scusi,e difenda dalla ingiustizia come appresso proueremo.

E rendendo ragione di questo dicono, Perche di continuo acquistando la Chiesa, e non mai ritornando ne'Laici, era cosa certa, che in breue sarebbe passato ne gl'Ecclesiastici tutta,ò la maggior parte delli fondi di essa con pregiudizio delle cose publiche,il qual pregiudizio,come dicono in vn'altro luogo sarebbe,che mancando loro questi fondi, verrebbe anche à mancar loro il modo di poter sostentare i carichi,e fazzioni,che necessariamente si fanno per conseruazione della Repùblica.

Non è dubbio,che questa ragione à prima fronte pare bellissima,& honestissima,e piena di prudenza,e prouidenza humana,mà vediamo vn poco, quanto importi,e quanto sia conforme alla verità.

Dico

Dico dunque principalmente, che questa loro così squisita prouidenza, con la quale vogliono prouedere alle cose lontanissime, e che non possono succedere, se non in processo delle migliaia d'Anni non è commendabile, nè ragioneuole, e dalli buoni Christiani, quali confessano la prouidenza di Dio, circa le cose di questo mondo, sarà più presto giudicato vano timore, e diffidenza inutile, che prudenza sauia.

In oltre questa ragione è totalmente contraria al Consiglio di Christo, il quale in più luoghi dissuadendo gli huomini dalla souerchia sollecitudine delle cose mondane, & essortandoli à vendere, e dare quello, che possegono per amor suo, e confidare nella sua prouidenza, promettendo loro maggior guadagno dice. *Quarite primum regnum Dei, & hæc omnia adijcientur vobis.* Contro à questo Consiglio di Christo, che incamina gl'huomini alla perfezzione, non è ditettamente, e manifestamente la ragione de' Veneziani? qual vuole confidar più nella propria sapienza, e prouidenza, che nella diuina, accompagnata da così gran promessa: E se Idio Nostro Signore non solo si contenta, che i Sacerdoti del Testamento Vecchio habbiano possessioni, e beni stabili; mà comanda, e vuole, che sieno loro assegnate le Cittadi intere, e che posseggano tutti i Terreni, che per mille passi circondano le dette Città, come si è detto di sopra, come possono i Signori Veneziani, & con qual ragione fare d'inferiore, e deteriore condizione i Sacerdoti di Christo, concedendoli solamente il prezzo, & il valore delle cose, e non li beni stabili? Più oltre se fosse vera questa loro ragione, che perciò possino proibire questo passaggio de' beni temporali ne gli Ecclesiastici, per conseruare le lor forze fondate in questi beni, e per mantenere li molti carichi, e supplire alli bisogni della Republica per sua conseruazione, seguirebbe, che anche fosse veto, che per questa medesima ragione potessero proibire, che le persone Laiche à loro soggette non potessero passare dalla Vita secolare alla religiosa, e celibato, e dedicarsi al culto, e seruizio di Dio, poiche non è dubio, che col mezo della religione vien leuata la generazione di tanti huomini, che potrebbono seruire al suo Principe, e supplire à molti carichi, e seruizii, de' quali la Republica ne tiene bisogno; mà non credo già, che li Signori Veneziani cõ questo lor pensiero arriuino sin' adesso à questa pretendenza: Mà si può ben temere, che essendo scorsi con questa loro disobbidiẽza in così manifesto dispreggio del Sommo Pontef. della sua Autorita, e de' suoi Sacerdoti, continuando di prestare orecchie à falsi, e pessimi Consultori possino finalmente traboccare in peggio; Ma se questo secondo non possono delle persone; manco possono giustamente il primo delle robbe, sendo la medesima ragione dell' vno, e dell' altro.

Mà passiamo più oltre. Come possono dire, che in breue tutta, ò la maggior parte de fondi sarebbe passata ne gli Ecclesiastici, poiche secondo il lor discorso, il quale si fà lor buono, se bene non è verisimile in spazio di 1200. Anni è passato solamente il quarto nell' Ecclesiastico, nel qual tempo però io vò osseruando, che si sono fabricati da' fondamenti tanti Conuenti di Religiosi, tanti Monasteri di Monache, tanti Spedali, tanti Oratorii, e luoghi pii, tante Abazie, tante Chiese Cattedrali Collegiate, e Parrocchiali, con tante rendite, & entrate, come si sà, & hanno abbracciato solamente il quarto. Ora che solo, e rare volte si fà qualche legato pio, e si eregge qualche cãpella, nè segue pure di necessità, che in ispazio d'altri 1200. anni, anzi di dieci mila anni non possono solamente passare tutta, ò la maggior parte (come dicono) delli stabili ne gli Ecclesiastici, mà

nè anco vn' altro quarto,anzi vna duodecima parte.

Mà dicami si di grazia il voler prouedere con questa legge à quelle cose, che sono tante lõtane,e quali come habbiamo detto di sopra, nè anche possono auuenire dopò migliaia d'anni;non è egli vn volere entrare inanzi nõ solo à quello, che s'appartiene al Papa;mà à quello,che s'appartiene allo Spirito Santo, & alla diuina prouidenza,come se ella non ci fosse,à guisa d'Ateisti?

È come possono dire,che il lasciare alla Chiesa sia in danno della Republica. Dicami si.Li Monasterii delle Monache non sono pieni delle lor figlie?e questo non cade in sollenazione de'loro Cittadini, quali per non diminuire le loro facoltà,ò restare il più delle volte poueri, le depongono il più delle volte in quei Sepolcri,non per voto,che habbiano di Verginità, ò spontanea volontà di seruire à Dio,mà per nõ dar loro quella Dote,che conuerebbe?I Conuenti de'Frati,I Seminarii de' Preti non son pieni de' loro figliuoli, e del lor sangue ? A chi si conferiscono li Vescouadi, l'Abazie,i buoni Canonicati, e le altre Chiese opulenti,se non a'nobili Veneziani ? E quante case nobili si sono mantenute, e tuttauia si mantengono delli beni Ecclesiastici?

Et vltimamente come possõn dire, che li beni delle Chiese non mai tornino ne'Laici? Veggasi di grazia, e considerili la carità, che in tutti i tempi hà dimostrato la Sede Apostolica à tutti li Principi Christiani nel soccorrergli liberalmente in tutti li loro bisogni, e particolarmente in tutte le guerre, c' hanno hauuto,ò contro gl' Heretici,ò contro gl' Infedeli.Quante decime hanno lor conceduto?Quante migliaia di scudi mandati contãti?Quanti soldati armati,e pagati à sue spese? Quante Abazie hanno ridotte in commende secolari, per far Collegii publici à seruizio delle Nationi? Quanti Monti hanno fatto i Pontefici passati sopra le loro entrate,per soccorrere li Prẽcipi Christiani,&altre necessità cõmuni,occorrenti alla giornata?Quanti benefizii Ecclesiastici hanno conceduto li Pontefici in commende de Caualieri secolari in Spagna, in Francia, in Toscana,& altri luoghi, la Collazione de' quali l'hanno conceduta à Prencipi secolari,& essi Caualieri stanno sottoposti al loro foro? Quante volte hãno cõceduto li Pontefici,che si possino vendere parte de' beni stabili Ecclesiastici, per souuenire alle calamità,e bisogni, nelli quali alle volte s'è trouato il Christianesimo, per l'oppressione de' Turchi,& Heretici? Et è pure anche vero,che non sono molti anni,che li stessi Signori Veneziani in tempo molto opportuno à loro n'hebbero vn' importante, e salutifero soccorso, come dunque e vero,ò possono dire,che i beni de gli Ecclesiastici non mai più tornino ne'Laici?

Parmi,che da quanto si è detto fin adesso,consti assai chiaramente. Che il secondo fondamento de'Signori Veneziani,e le loro ragioni addotte per iscarico loro siano senza fondamento, e senza ragione, e perche da questi dependon le lor leggi,ne segue conseguentemente,che sieno ingiuste, e che perciò il Pontefice giustissimamente gl'habbia ammoniti,che le douessero arrogare;il che non hauendo voluto fare gli habbia come giustissimo Giudice, conforme a'sacri Canoni scomunicati,&interdetti. Nè hà però in questo caso Sua Beatitudine fatto cosa punto nuoua, nè caminato per strada insolita, ò disusata, mà calpestrata, e battuta dalle determinazioni antiche de'Sacri Cõcilij,e Canoni,e dalle Pedate di tanti Sommi Pontefici suoi predecessori, i quali hanno sempre con ogni lor potere, e con ogni ardore, e zelo di pietà difesa,e conseruata la libertà Ecclesiastica,e però se sono (come dicono) veri,& obbedienti figliuoli di S. Chiesa, e della Sede Apostolica, conosciuta la verità douerebbono scaccite le te-

le tenebre de' particolari) ricorrere alla benignità di N. S. come à Padre comune, dal quale senza dubio alcuno sono per riceuere ogni honesta sodisfazione; & à questo li douerebbe muouere efficacemente, non solo la verità del fatto, mà anche il rimorso, che debbono hauere della propria Coscienza, dell' offesa, che fanno à Dio, & al suo Vicario in terra, la compassione, che debbono hauere de' suoi popoli, hauendoli con questa ingiusta disobbidienza intrigati in tanti trauagli di Coscienza, & inuilupata la Republica in tante spese, e dãni, così di lucro cessãnte, come danno emergente, che in ispazio di vn Anno solo importeranno molto più, & infinitamente più, che il danno, che temono, che possa loro auenire in mille anni con il mantere questa loro legge iniqua.

Mà sento, che mi diranno, che queste spese le fanno per mantenere la loro libertà, & io risponde loro, Che stando l'ingiustizia della legge, come habbiamo prouato, questa non si può chiamare libertà, mà forza, & vsurpazione.

Diranno, che questo non è solo parere loro, mà delli sette Teologi, & altri loro Legisti, e Canonisti, quali così consigliano, & io rispondo, che se hauessero consultata questa causa con buoni, e non appassionati Dottori, e con quello, che dicono i Sacri Canoni, e Santi Dottori, non sarebbono scorsi in questo errore, Mà essendosi intoppati in Dottori, che sono apunto quelli, ò simili almeno à quegli, che descriue S. Paolo, scriuendo à Timoteo, *Veniet tempus cum sanam Doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacernabunt sibi Magistros prurientes auribus, & à veritate quidem auditum auertent, & ad fabulas conuertentur.* Hanno voluto questi loro Dottori, per non dire seduttori, adulare il Principe, & il Senato, e tacendo la verità anteporli il veleno della lor falsa, e schismatica Dottrina, coprendola col fuco di alcune autorità da loro malamente interpretate, & intese, e peggiormente addotte, per confermazione della lor falsa, e peruersa opinione.

E si possono veramente dir fauole tutto quello, che sino adesso hanno scritto, ò scriueranno, perche in quello non si scuopre se non apparato di belle parole, persuasioni Topiche, e Politiche, e stilo d'eloquenza, per ingannare i semplici, e tenere in offizio, e fede i lor popoli, acciò credano, che la ragione sia dal cãto loro.

Ma, che nè gl'Imperadori, ne' Rè, nè qualsiuoglia Principe temporale possa ingerirsi nelle cose spirituali delle Chiese, nè contro Sacerdoti, ò persone Ecclesiast. contro le quali non hanno autorità alcuna, e che non possino far leggi, che siano in pregiudizio dello stato Ecclesiastico, non mancano Canoni antichissimi di Santissimi Pontefici, & antichissimi Dottori, che l'hanno apertamente dichiarato.

Simmaco Papa, nella sesta Sinodo al tempo di Theodorico Rè, dice. *Non licet Imperatori, nec cuiquam pietatem custodienti, aliquod contra diuina mandata præsumere, nec quicquam quod Euangelicis, vel Propheticis, aut Apostolicis regulis obuiet agere.* Felice Papa scriuendo à Principi dice. *Certum est hi crebus vestris esse salutare, vt cum de causis Dei agitur, iuxta ipsius constitutionem, Regiam voluntatem; Sacerdotibus Christi studeatis subdere, non præferre, & sacrosancta per eorum Præsules, potius discere, quam docere.*

Iuone nell'istesso luogo dice. *Lex Imperatoris non est super legem Dei, sed subtus imperiali Iudicio non possunt sua Ecclesiastica dissolui.* e lo prouo con l'autorità di due Sommi Pontefici santissimi, & antichissimi, Giouanni, e Gregorio, vno, e l'altro di questo nome primi.

Nico-

Nicolò Primo, scriuendo à Michele Imperatore, dice. *Imperium vestrum suis Reipublicæ quotidianis administrationibus debet esse contentum, non vsurpare quæ Sacerdotibus Dei solum conueniunt.*

E Giouanni Primo nella dist. 96. *Si Imperator Catholicus est, filius est, non Præsul Ecclesiæ, quod ad Religionem competit, discere ei conuenit non docere: Ad Sacerdotes enim Deus voluit, quæ Ecclesiæ disponenda sunt pertinere, non ad sæculi potestates, quas (si fideles sunt) Ecclesiæ suæ Sacerdotibus voluit esse subiectas.*

Molti altri Decreti, e Canoni, & Autorità de' Dottori potrei qui addurre, quali tutti fauoriscono, e dichiarano l'autorità, è superiorità de' Sacerdoti sopra tutti li Principi temporali, e tutte le cose spirituali; mà sarei troppo lungo.

Questi Canoni, e Decreti, & altri innumerabili de' Sommi Pontefici sono stati con somma riuerenza riceuuti, & osseruati da tutti gl' Imperadori, e Rè Cattolici, e fedeli, come Oracoli vsciti dalla bocca diuina.

Da Constantino Magno, come consta in più luoghi, nè furono le sue parole per eccesso di pietà, e benignità, come dicono alcuni, mà per conformità di Verità, e Religione.

Così l'intese Valentiniano scriuendo à Teodosio suo Padre, che al Pontefice Romano s'aspetta giudicare delle cose della Fede, e de' Sacerdoti.

Così Marziano arrogò molte leggi contro la libertà Ecclesiastica, promulgate da gl'Imperadori suoi predecessori.

Così afferma Basilio, che i Laici non possino, nè debbano intromettersi nelle cause Ecclesiastiche, le quali solamente si appartengono alli Pontefici, e Sacerdoti.

Hora questi Canoni, e leggi Imperiali harei desiderato io, che li Signori Veneziani hauessero portato nel lor Senato, e nel lor Consiglio hauessero chiamato questi Pontefici, Imperatori, e Dottori; & à questo modo haurebbono chiaramente veduto, se essi possano impedire, che non si possano lasciare beni stabili à gl' Ecclesiastici, ò che non si fabbrichino Chiese senza loro licenzia, e se essi possono di propria autorità punire, e gastigare gli Ecclesiastici, & allora harebbono anche conosciuto quãto poco, ò nulla debbono credere à questi loro moderni Teologi, e Canonisti, Mercenarii, & Adulatori.

Ma qui replica il Sig. Quirino, che non solo in molte Città d'Italia, come Genoua, Siena, mà in molte Prouincie intere, come la Borgogna, e la Fiandra, & in molti Regni, come di Francia, di Portogallo, d'Inghilterra, della Sicilia, e altri, si trouano li medesimi statuti, e le medesime leggi, c'hora hanno promulgato li Signori Veneziani, le quali contengono simili, ò poco differenti prouisioni.

A questa obiezzione si risponde facilmente; perche questi statuti (se pure è vero, che vi siano) fatti dalle Città, dalle Prouincie, e Regni, ò sono fatti con licenza, e consenso del Sommo Pontefice, ò nò; se con licenza, dico, che si possino, e debbono osseruare; mà se senza licenza dico, che sono ingiusti, e che non obligano, e la ragione è questa, Perche non possono li Principi, Rè, & Imperatori fedeli, e Cattolici far leggi, che obblighino i lor popoli all' osseruanza di quelle, quando siano contrarie à' sacri Canoni; perche la legge canonica, e superiore alla ciuile, e se le fanno sono di niun valore, e nõ obligano, e così affermano tutti li buoni Teologi, e Canonisti, e con questa limitazione, che è verissima, e si caua euidentissimamẽte da' sacri Canoni addotti di sopra, e dalle medesime leggi

de gl'

de gl'Imperadori Cattolici, e più facilmente si soluono tutti gl'argomenti, e ragioni, che si adducono, ò si possono addurre in fauore delli Signori Veneziani, fondate sopra l'autorità de' Principi temporali, quale da loro è chiamata assoluta, legittima, & independente, il che si può lor concedere con questa limitazione, eccetto che in quelle cose, che sono contratie alla legge diuina, e canonica.

Dicono li Signori Veneziani: Che l'autorità, che hanno esseguita sopra, e contro le persone Ecclesiastiche è cosa antica, e passano 300. Anni, che li loro Predecessori hanno fatta, & osseruata questa legge. & io replico loro, che passano quattro cento Anni, e più che son fatti questi Canoni, che proibiscono questa, & ogni, & qualunque legge simile, e che essi errano, e sono obligati saperli, & obbedirli. Nè qui vale allegare alcuna proscrizzione di Tempo, perche li Principi temporali per loro stessi, e di lor natura non son capaci di simili autorità.

E quanto all'vso, e antica consuetudine, che pretendono questi Signori d'hauere sopra le persone Ecclesiastiche, dico di più, che non solo è espressamente proibito, e dannato dalle leggi di Cesare, e dalli antichissimi Canoni de' Pontefici, ma pochi dì sono fù particolarmente proibito dalla Bolla di Gregorio XIIII. sopra l'Immunità della Chiesa, che comincia *Cum alias, &c.* publicata il dì 28. di maggio 1591. e dalla Bolla *In Cena Domini*, che si rinoua ogn'Anno, nelle quali si vede respettiuamente, che sono leuate, e reuocate tutte le licenze, priuilegii, & indulti à gl'Imperadori, Rè, Duchi, e Republiche, e loro Magistrati, & Offiziali di poter procedere nelle cause Criminali Ecclesiastiche, sotto pena di scomunica Latæ sententiæ, le quali Bolle per essere hormai à tutto il mondo notissime, per breuità quì non si pongono.

Et il volersi difendere li Signori Veneziani dalla Ingiustitia, che commettono contro li Religiosi, adducendo Priuilegii, & indulti, che in diuersi tempi hanno ottenuto da diuersi Pontefici, è argomento efficacissimo contro di loro, perche hauendo cercato l'indulto Apostol. sopra i Religiosi, è dunque segno, che conosceuano, che per propria loro autorità non lo poteuano fare; mà che questa autorità resedeua nella persona del Pontefice, dal quale ricercauano la sopradetta licenza: Aggiungo, che questi Breui de' Sommi Pontefici, erano condizionati, cioè che potessero gastigare, e punire non tutte le persone Ecclesiastiche; mà solamente i Chierici non in tutte le sorti di peccato, & errore; ma solamente nelli delitti della Lesa Maestà, e della moneta falsa, nó in tutto lo stato, e dominio loro, mà solamente in Venezia, e suo distretto: e finalmente con l'assistenza del Patriarcha, di Venezia, ò veramente suo Vicario.

Hora li Signori Veneziani di questi Breui si sono seruiti, non solamente in Venezia, e suo distretto, mà in tutto il suo Dominio, non solo nelle persone de' Chierici, mà in tutte indifferentemente, non solo ne' delitti attroci, mà in tutti i casi, come à loro è piacciuto, e mai vi hanno chiamato il Patriarcha di Venezia, nè il suo Vicario, nè alcuno Prelato di Santa Chiesa. chi dunque non dirà, che hauendo essi abusato il Priuilegio del Pontefice meritamente perduto non l'habbiano, e non possino più giustificare le loro pretensioni?

Quanto alla proibizione di fabricare nuoue Chiese, si scusano con dire, che ciò hanno fatto à fine, che non sieno fabricate in luogo inconueniente, & indecente, ouero in luogo, che potesse portare qualche gelosia alle loro fortezze, e che non hanno parlato delle Chiese fatte, mà da farsi, e che la lor legge casca so-

pra il suolo,ò vogliamo dire Area,sopra la quale si hanno à erigere dette Chiese,il qual sito non è dubio,che essendo de'Laici,e sotto la loro giurisdizzione, vi hanno sopra legittima autorità, e che non è douere, che senza la lor licenza occupino quei luoghi, e entrino nel loro stato persone, che da loro non sieno conosciute.

Bellissima in vero appare questa loro scusa; mà falsissima, la ragione si è, che l'Area,& il sito,sopra del quale si hanno à fabricare nuoue Chiese sono de'loro sudditi. questo è vero: la Republica hà legittima giurisdizzione sopra quella,e questo è vero:Non possono i Religiosi sopra quei siti fabricar Chiese, se prima non è concesso loro da padroni,& però è necessario,che lo sappiano,e consentano,& questo è vero; Nè in alcuna di queste propositioni stà il defetto della legge;Mà,che per fabricar nuoue Chiese s'habbia à chieder licenza al Senato, ouero suoi Ministri; che nel loro arbitrio stia il consentire, ò non consentire,che si fabbrichino.Or questo non stà bene,& è contro alla libertà Ecclesiastica, & in questo caso solo il Pontefice si lamenta de'Signori Veneziani, i quali se hauessero veduto quel,che dice Papa Marcello,registrato nella distinzione 97. non sarebbono incorsi così facilmente in questi inconuenienti. Dice il Pontefice *Boni Principis est,ac Religiosi Ecclesias contritas,atque concisas restaurare, nouasque edificare,& Dei Sacerdotes honorare,ac tueri.* Et li Signori Veneziani, che sempre hanno professato d'esser buoni,e Religiosi Principi,stante questo decreto,vorranno impedire,e proibire, che non si fabbrichino nuoue Chiese senza loro licenza? I buoni Principi dice il Pontefice deuono restaurare le Chiese vecchie, e rouinate, e farne delle nuoue, e li Signori Veneziani proibiscono, che si facciano nuoue Chiese? Come dunque si potranno chiamare buoni,e religiosi Principi? I buoni Principi deuono honorare,e difendere li Sacerdoti di Dio.E li Signori Veneziani proibiscono,che si possa lasciar loro beni stabili?Dicanisi di grazia,Qual honore, ò protezzione è questo de'Sacerdoti?

E le ragioni, che essi adducono sono insufficienti,e di niun valore, perche non vuole, nè comanda il Papa, che alcuna Religione,ò Religioso di nuouo per forza,ò senza lor saputa entri in Venezia,ouero ne'loro Stati:Non biasima, ò comanda il Pontefice, che li Signori Veneziani non s'informino diligentemente delle qualità, e condizioni delle persone, che desiderano d'entrare al lor seruizio spirituale,e non sodisfacendo loro,non possino non accettarli:Non vuole,che per forza siano occupati li siti, oue si hanno à fabricare le nuoue Chiese. Non vuole, che le Chiese sieno fabricate in luogo disonesto,ouero di sospetto,e fin qui è molto laudabile la diligenza di questi Signori,Mà il fare vna legge,che semplicemente, & assolutamente proibisca, che non si possino far Chiese per l'auenire senza licenza del Senato,hor questo è quello,che offende Idio,che è contrario alla libertà,& immunità della Chiesa,e che in modo alcuno non può, nè deue tollerare il Pontifice Romano,al quale s'aspetta,& è richiesta questa cura:In tutto il resto non muouerà parola il Pontefice; anzi se si troueranno Chiese edificate in luogo, che facci pregiudizio alle lor fortezze, essendone richiesto, si contenterà, che sieno dissacrate,e conuertite in vso profano, come fù fatto in Piacenza pochi anni sono,oue per commodità della fortezza,che si fabbricaua, fù conceduto al seruizio di quel sereniss.mo Principe vn amplissimo Monastero, & nobilissimo Tempio de'Padri Canonici Regolari,con obligo però,che assegnasse tanto delle sue entrate,che se ne potesse riedificare vn simile in seruizio di quei Padri.

Mà veniamo all'vltima legge de'beni emphiteotici, la quale però è la prima

prima nominata nel Monitorio, & è questa. Che per l'auuenire, e in ogni tempo li beni emphiteotici, e liuellarii condotti da' Laici, e da loro posseduti, non possino mai più ritornare à luoghi pii, & alle Chiese, donde furono alienati; nè consolidarsi l'vtile col diretto Dominio di quelli, sotto qualsiuoglia titolo, ò colore eziam di linea finita nelle prime Inuestiture compresa, nè per qualsiuoglia causa pigliarne la proprietà, spogliando le dette Chiese, luoghi pii, e persone Ecclesiastiche d'ogni ragione, e azzione, che sopra di quelle competesse loro, riseruando loro solamente il dominio diretto.

E se bene il Signor Quirino nel suo trattato dice, che questa legge de' Signori Veneziani non parla de' beni Emphiteotici, il che per farli piacere se li può concedere, lasciandone però la verità al suo luogo, confessa nondimeno, che parla de' beni Ecclesiastici, quali con certe condizioni, e patti son posseduti da' Laici, E rendendo la ragione, perche dal Principe fosse fatta simil legge, dice: Che que' beni Ecclesiastici da principio erano incolti, e infruttuosi; ma con l'industria, e sostanza de' Laici sono ridotti nel termine, nel quale si trouano, e che se tornassero ne gli Ecclesiastici sarebbe la rouina di molte case, e famiglie, e Castelli.

Hor qui (prego) che in grazia mi si dica Qual autorità, ò giurisdizione ha il Principe di Venezia sopra i beni Ecclesiastici, che già sono consecrati à Dio, che ne possa disporre altrimenti di quello, che comandano i sacri Canoni? Non è questo l'vsurparsi l'autorità altrui? Non è questa ingiustizia euidentissima, la quale oltre al rompere i leciti patti de' contraenti, & alterare la natura del contratto, vsurpa anche, e toglie alle Chiese, e Rettori di quelle il suo, anzi quello, che è di Dio? e la ragione addotta, chi non vede, che non è nè ciuile, nè canonica, nè naturale, ma solamente politica, e come hoggidì si dice ragion di Stato, la quale si fa lecito tutto quello, che le torna bene, eziandio, che fosse espressamente contro a precetti diuini, come è manifesto nel presente caso.

E verissimo, e ogniuno lo sa, che li beni delle Chiese a questo fine si concedono a' Laici, acciochè da loro siano migliorati, & acciochè non venga quel danno, che suppone il Signor Quirino se li concedono ordinariamente, ò in terza generazione, ouero a linea finita. Ma hora il voler leuare a gl'Ecclesiastici queste ragioni è giustissime pretensioni di caducità, che hanno sopra simili beni, che con tali patti son posseduti da' Laici, non è questo vn manifesto furto, anzi nefandissimo sacrilegio? Vogliamo vedere, che a questo non s'estende l'autorità di alcuno Principe temporale? Sentiamo quel che dice Papa Bonifazio Primo. *Nulli liceat ignorare: Omne quod Domino consecratur, siue fuerit Homo, siue Animal, siue Ager, vel quicquid semel fuerit consecratum, Sanctum Sanctorum erit Domino, & ad ius pertinet Sacerdotum: Propter quod inexcusabilis erit omnis, qui quæ à Domino, & Ecclesia cui competunt, aufert, vastat, inuadit, vel eripit, & vsque ad emendationem Ecclesiaque satisfactionem vt sacrilegus iudicetur, & si emendare noluerit excommunicetur.*

Così anche determinaua Papa Pio Primo dicendo. *Prædia diuinis vsibus tradita quidam humanis vsibus applicant, & Deo nostro, cui tradita sunt ea subtrahunt, vt sibi inseruiant. Quapropter ab omnibus illius vsurpationis contumelia depellenda est, ne prædia vsibus secretorũ cælestiũ dicata, à quibusdã inuentibus vexẽtur. Quod si quis peasũpserit vt sacrilegus iudicetur.* E l'istesso più strettamẽte proibisce Gregorio X.

nella sua decretale fatta nel Concilio di Leone, la quale comincia. *Hoc consultissimo prohibemus Edicto, vniuersos, & singulos Prælatos Ecclesias sibi commissas, bona immobilia, seu iura ipsorum Laicis submittere, subijcere seu supponere, absque capituli sui consensu, & Sedis Apostolicæ licentia speciali.* E poco più di sotto soggiugne. *Ex contractibus præterea super præmissis huiusmodi licentia, & consensu interuenientibus hactenus initis, vel quos in futurum iniri contigerit, seu occasione illorum Laici vltra id quod ex natura contractuum ipsorum, vel adhibita in eis lege permittitur, aliquid non vsurpent. Qui verò secus egerint, nisi legitimè moniti ab huiusmodi vsurpatione destiterint, eo ipso sententiam excommunicationis incurrant, & ex nunc ad supponendū terrā ipsorū, si opus fuerit, Ecclesiastico interdicto liberè procedatur.* Dicami li poteua il presente Canone esser più chiaro, e più à nostro proposito contro à queste vltime leggi de' Veneziani? E se il Sereniſſimo Principe di Venezia, e il suo Senato sono tanto gelosi della loro giurisdizione, e meritamente, che non vogliono, e non permettono, che da altri sia violata, perche dunque così facilmente vsurpano loro, e si ingeriscono, e vogliono violare la giurisdizione Ecclesiastica, quale fù sempre veneranda à tutti i Principi Cattolici, e fedeli?

Aggiungo, che tutti questi Canoni fatti à fauore della libertà, e immunità Ecclesiastica, alla Chiesa, e sue persone, sono stati poi innouati, e confermati dal sacro Cōcilio di Trēto, publicato, e riceuuto dalla Re; di Venezia, e per la Città, e per tutto il suo dominio, nel qual decreto si comāda, nō meno alla istessa Repu blica, che à tutti gl'altri Potentati del Christianesimo, e queste sono le parole. *Decernit itaque & præcipit Sancta Synodus Sacros Canones, & Concilia generalia omnia, necnon alias Apostolicas sanctiones in fauorem Ecclesiasticarum personarum libertatis Ecclesiæ, & contra eius violatores editas, quæ omnia præsenti et am decreto innouat, exactè ab omnibus obseruari debere, propterea quæ admonet Imperatorem Reges, Respublicas, Principes, & omnes, & singulos cuiuscunque status, & dignitatis existerint, vt quò largius bonis temporalibus, atque in alios potestate sunt ornati, eò sanctius quæ Ecclesiæ iuris sunt, tanquam Dei præcipua, eiusque patrocinio tenta venerentur, nec ab vllis Baronibus, Domicellis, Rectoribus, alisque Dominis temporalibus, seu magistratibus, maximè Ministris ipsorum Principum lædi patiantur, sed seuerè in eos, qui illius libertatem, immunitatem, atque iurisdictionem impediunt animaduertant.*

Hora da quanto habbiamo detto di sopra, è manifesto, e chiaro, che le quattro leggi de' Signori Veneziani, fatte nouamente, ò innouate da loro, come dicono tutte sono contrarie à sacri Canoni, alle constitutioni Apostoliche, e sacri Concilii genetali. Et qui addimando io à Signori Veneziani, ò vogliono vbbidire à questi Canoni, & Concilii, ò nò, se dicono sì, bisogna adunque necessariamente, che reuochino le dette leggi, come comanda il Pontefice, e così sarà finita la controuersia. Se dicono di nò, domando loro di nouo perche non voglino obbedire, ò perche semplicemente non vogliono, ò pure perche pensino non esser obligati: se dicono perche non vogliono, dico loro, che questa voce non è voce di pecorella di Christo, delle quali disse nostro Signore. *Oues meæ vocem meam audiunt, & sequuntur me.* & altroue *Quecunque dixerint vobis seruate, & facite.* Mà è voce di infruttuoso capretto, e questa resistenza di volontà ingiusta, è vn manifesto dispiegio, il quale non si ferma nel Papa, come forse pensano li Signori Veneziani; mà passa in Christo, e nel suo celeste Padre, come disse nostro Signore. *Qui vos spernit me spernit. Et qui me spernit, spernit eum qui me misit.* Se diranno, che pensano non essere obligati, perche questi Canoni sono stati fatti dalli Pontefici Romani, per interessi propri, rispondo

loro,

loro , che il voler leuare al pontefice Romano questa autorità soprema, concessa li immediatamente da Christo , d'ordinare , e stabilire con leggi inuiolabili le cose del culto diuino,e della Christiana religione,è proprio vn volere rouinare,& annichilare la Religione Christiana,e fare,che in essa non vi sia cosa alcuna di fermo,di stabile , e sicuro,mà concedere,che ogn'vno possa credere ,& operare come li piace, e cosi ogn'vno potrà fabricarsi vn Christo à suo modo,è crederlo come più li piacerà,e viuere secondo la libertà , ò per dir meglio,secondo la licenza della loro mal composta,e disordinata conscienza,è cosi ciascuno potrà fondare secondo la sua opinione vna Chiesa,e cosi saranno tante Chiese quante opinioni,Di modo,che ci mancherà quello Articolo della Fede,che dice *Credo vnam Sanctam Ecclesiam.*E cosi non volendo li Signori Veneziani,che si creda,& obbedisca alli Romani Pontefici,che sono li veri successori di S.Pietro,e di Christo, bisognerà , che Christo, ò di nuouo scenda in Terra,ò mandi nuoui Apostoli,e Profeti à dichiarare quale sia il suo Euangelio, qual sia la sua Chiesa,e quali siano quelle cose,che credere,& operar si deuono.Ne manco si può dire ragioneuolmente, che quei santissimi Pontefici, c'hanno fatto i sacri Canoni,gl'habbian fatto perqualche uoglia humano,ò proprio interesse,poiche,& per la loro buona Dottrina,& santità di vita consta chiaramente,che nõ haueuano nel core, nella bocca , & nelle mani altro , che l'honore,& seruizio di Dio , e della sua santa Chiesa,e però per loro conseruazione stimorno sempre così poco la vita, & ogni humano interesse , ch'andauano così prontamente , e gloriosamente al martirio.

Aggiungo per vltimo alla risposta delle quattro leggi , e delle Ragioni del Sig.Quirino,che sono apunto come quelle persuasioni,che faceuano anticamente gl'Infedeli a'Christiani come si lege in Tertulliano, i quali per ritirare i fedeli dall'amore della Fede,e dal Martirio,con orpellate ragioni dauano loro à credere, che à Dio non piaceua la morte de gl'huomini,che egli mori per darci la Vita: Che il pensar di seruirlo col voler per lui morire era disseruirlo , Che non sarebbe stato vero Saluatore de gli huomini,se gli piacesse d'esser causa della morte loro,e simili, le quali ragioni con insidiosa eloquenza spiegate , pareuano da principio non maluagie,mà perche nel fine riuscinano dolorose , perche à poco à poco gli inducenano a'le dissolutezze de gli spettacoli,e pompe Teatrali,allettamenti d'ogni sorte di libidine:Però Tertulliano nel Trattato,che egli fà,e intitola *Scorpiacum* assomiglia que gli Oratori alli Scorpioni, quali non mordono con la bocca,mà feriscono con la coda,nella quale han tutto il lor veleno: Così apũto le leggi de'Signori Veneziani,e le ragioni de'lor defensori,si possono per questa similitudine chiamare scorpioni,perche se tu gli guardi alla bocca , & al principio,nõ pare,che sieno nociui,ma se tu guardi alla coda,cioè al fine,trafiggono,e nella pũtura spargono veneno mortale , perche nel principio mostrano vaga prospettiua di prudenza , e prouidenza grande di buon gouerno, di carita verso i Popoli,di benefizio publico,di conseruazione di Stato , d'honestà di necessità , e simili colorite ragioni:mà nel fine vi si scopre il veleno di ingiustizia, di sacrilegio di vsurpazione, offesa di Dio,dispregio de'Canoni, disubbidienza al Pontifice, sprezzo delle Censure Ecclesiastiche.

Hora hauendo noi fin qui dimostrato , come li duoi primi fondamenti,a' quali si appogiano le ragioni de'Signori Veneziani,non sono nè stabili , ne fermi,mà rouinosi,e fondati in aria,resta hora,che breuemente dimostriamo , come li altri duoi fondamenti sono medesimamente senza fondamento , infermi,

rouinosi,e falsi,e malamente intesi da loro.

Nel primo dicono,che,essendo il Papa Principe spirituale,non hà autorità di impedire,ò di comandare,che siano arrogate le leggi,che fanno i Principi temporali,per conseruazione del loro Stato.

Nel secondo fondamento dicono,che la scommunica,che hà fulminato N.S. contro di loro è nulla,& inualida per le ragioni poste nel principio,e che perciò essi giustamente non la temono,nè osseruano.

Hora se io hauessi à trattare cõ Eretici mi spauẽterebbe grandemẽte la fatica, perche abbracciano questi due fõdamẽti tãte q̃stioni,e cõtrouersie frà Cattolici, & Eretici;che nõ pottei vscire di così grã Pelago,nè cõ breuità di cõcetti,nè cõ breuità di tẽpo il che però è stato il mio principale intẽto in questa scrittura,Ma hauẽdo à trattare cõ vn Prencipe,e cõ vn Senato,chè sẽpre è stato Cattolico, e sẽpre hà difesola Fede,e la Chiesa Cattolica,spero vscirnepresto,e cõ felice fine.

Concordano tutti gli Scrittori Cattolici, che il Papa è Pastore vniuersale de tutti i fedeli, de'quali Christo Nostro Signore commesse la cura al suo Vicario Pietro,e conseguentemente à tutti li suoi successori, dicendo *Pasce oues meas: Pasce agnos meos.*

Conuengono parimente tutti gli Scrittori Cattolici, che il Papa nelle cose della fede,e de'costumi,& in tutte le controuersie,che occorrono nelle cose Spirituali,& Ecclesiastiche sia giudice vniuersale vltimo,& independente.

Concordano similmente tutti gli Scrittori Cattolici,che il Papa, se bene non pretende di pregiudicare a'Principi Christiani temporali,nè al lor gouerno temporale;nondimeno in quelle cose, che i Principi temporali errassero,ò circa la fede,ò circa li buoni costumi,e contro la libertà,& immunità Ecclesiastica,può, e deue il Pontefice Romano per la carica,& offizio,che tiene,ammonire,riprendere,e correggere li detti Principi,per ridurli alla giustizia,& osseruãza di quelle cose,nelle quali con danno dell'anima loro,e pregiudizio altrui errano, e deuiano dalle leggi communi à tutto il Christianesimo.

E di più nel Concilio Lateranẽse celebrato sotto Innocenzio Terzo,nel quale furono presenti li Patriarchi Gierosolimitano,e Constantinopolitano,settanta Metropolitani,quattrocento dodici Vescoui,mille e trecento Prelati d'inferiore condizione, i Legati dell'vno,e dell'altro Imperio, & gli Oratori de'Rè di Francia,di Spagna, d'Inghilterra, di Gierusalem, e di Cipri, di comune parere di tutti i Padri,anzi di tutto il Concilio fu fatto publico decreto, confessando tutti,così esser necessario per il seruizio di Dio, e benefizio vniuersale di tutto il Christianesimo:Che quando li Principi Christiani, quali non riconoscono superiori,ò l'vno contro all'altro hauesse qualche differenza, ò commettesse qualche errore,ouero cõtro à suoi sudditi douessero stare al giudizio, e correzzione del Romano Pontefice.

Hora stante la verità di quello,che habbiamo detto di sopra:cioè,che li Prencipi temporali non hanno autorità, ò potestà alcuna sopra le persone Ecclesiastiche,nè sopra li lor beni,e che le leggi fatte nouamente da'Signori Veneziani sono chiaramente(come habbiamo prouato)contro i sacri Canoni, contro la libertà,e immunità della Chiesa,e contro l'honore,e seruizio di Dio;Chi sarà quello,che possa con ragione negare,che il Papa non habbia possuto, ò douuto ammonirli,come hà fatto più volte paternamente, per reuocar dette leggi? E passati li debiti termini di ragione, e perseuerando i Veneziani ostinatamente nella loro disobbidienza,cõ molto pregiudizio della loro salute,e scandalo vniuer-

uer-

uersale di tutto il Christianesimo,nõ li habbia possuto,e douuto(come hà fatto) scomunicare, e interdire?seguendo in ciò il costume, e l'vso antico, che hanno osseruato tanti Romani Pontefici in simili occasioni de'Principi disobbedienti,e contumaci,de'quali essendone piene tutte le Istorie,non istarò à raccontargli, sì per fuggire la prolissità del dire, come anche per non infastidire il Lettore; nè questo però è vno arrogarsi vna assoluta autorità delli Principati d'altri, perche si stringe il Papa, con la sua autorta frà i termini delle cose spirituali, e spettanti alle persone, e cause Ecclesiastiche.

Nè questo è pregiudicare alle ragioni de'Principi temporali, perche essendo tutti i Principi Christiani pecorelle di Christo, e dell'Ouile di Santa Chiesa, del la quale è Pastore il Papa,nelle cose,che appartengono alla salute loro,deue il Sõmo Pontefice, & è obligato à pascere, reggere,e correggere,tanto li Principi, quanto tutte l'altre persone particolari.

Nè vale il dire,che la sentenza non sia valida,perche non sono stati citati; poiche consta, che auanti la sentenza il Principe, e Senato di Venezia, hebbero il precetto del Papa,come anche confessano quegli, che scriuono in suo fauore, e nella sentenza vi sono le tre monizioni,che tutte si risoluono in citazioni, Mà quando anche non vi fossero state,nondimeno saria stata valida la detta sentẽza, atteso, che il Papa in questa causa hà proceduto *per viam notorij* si come *de iure* poteua fare,nelle quali non si ricerca la citazione, nè mãco era di necessità seruar l'ordine giudiziario,come già scrisse Papa Nicola al Rè Carlo,cõ queste parole.

Quæ Lotharius Rex Nepos vester fecit,accusatione non indigent,manifesta. n. sunt teste Apostolo,opera carnis,fornicatio,& immunditia,&c. In manifestis enim calliditate accusantium nõ opprimitur reus, nec tergiuersatione proprium crimen celatur,cum culpa suis oculis omnium sponte se ingerat,atque in talibus iudiciarius ordo non requiritur,qui ideò tantum institutus est,vt nec innocentia insidijs pateret aduersantium,nec culpa delinquentium sententiam effugeret iusti examinis.

Nè meno è vero,che in questa scomunica manchi la debita materia,quale è il peccato, perche di già habbiamo prouato, che li Signori Veneziani hanno grauemente errato in fare, e publicare leggi ingiuste contro l'immunità,e libertà Ecclesiastica,& hora maggiormente peccano stãdo ostinati in nõ volere riuocarle,&aggiugnẽdo peccato à peccato nõ temono,nè stimano le scomuniche, e sforzano li lor popoli à nõ le stimare,e stare del continuo nel peccato mortale,e sotto pena di morte,e morte ignominiosa comandano a' Sacerdoti,e Religiosi,che non le stimino,e sforzatamente(cosa orribile da dirsi,e vdirsi) li fanno celebrare.

Nè possono con ragioni dire, che la scomunica sia inualida, perche il Papa è huomo,e può errare come gl'altri, e che di fatto hà errato in questo,perche nõ è stato bene informato delle lor leggi; Perche qual maggior informazione è più sicura,& certa poteua hauere il Papa delle lor leggi, che la propria inspezione delle medesime leggi? che la propria confessione de Venezianite finalmẽte l'ostinata lor difensione diquelle?e però anche di qui si vede,che in questo giudizio non hà errato, nè possuto errare per mala informazione, ò perche sia stato mal consigliato,come li oppongono.

E quanto à quello, che dicono, che il Papa, come huomo può errare, è che percio si deue molto bene essaminare questa sua sentenza, la quale da loro è stata giudicata precipitosa,e veder prima,e considerare,se è valida,ò nò,ò se si deue osseruare,ò nò.Rispondo,che se bene è vero,e concedono tutti i Teologi: che il Papa:come persona priuata : & come Dottore priuato possa peccare & errare,e

re;e che perciò anch'egli è obligato alla confessione sacramentale de suoi peccati,nondimeno come Pontefice non può errare, particolarmente nelle cose concernenti la fede, & i buoni costumi per l'assistenza,che hà dello Spirito santo,quale assicura i Giudizij da gli errori, e particolarmente quando procede *de consilio fratrum.*

Mà quì diranno li Signori Veneziani. Noi non siamo in questo secondo caso;mà si tratta d'vn giudizio particolare,e d'vna causa particolare, la quale non è di fede,& appresso di noi è dubia:Rispondo,che in queste cause particolari, e dubie (secondo il parere di tutti i Teologi, ò possa il Pontefice peccare, ò nò, che adesso non è tempo di diffinirlo)il suo giudizio nondimeno,e la sua sentenza deue da tutti i fedeli Christiani essere accettata, & obbedita, si che anche questa ragione non gioua,ò scusa i Veneziani.

E qui haurei io desiderato,che,il Sign.Quirino,e altri Scrittori, quali hanno stimato tanto la prudenza,e maturo consiglio della Republica di Venezia, che dicono stare sicurissimi,che non habbia errata nelle sue leggi,e decreti,con tutto,che a questa Republica non fosse fatta da Christo quella promessa,che assicura i Giudizij da gl'errori, e quale solamente fece alla Sede Apostolica *Ero vobiscũ vsque ad consummationem sæculi*,hauessero considerato,che il Romano Pontefice luogotenente di Christo in terra, col'amplissimo Senato de gl'Illustrissimi Signori Cardinali,pieno di eccellentissimi Teologi,Canonisti, e Legisti,e versatissimi in tutte le scienze,non è punto inferiore,mà senza contradizione,e per vniuersale consenso superiore al suo Senato, e però poteuano, e doueuano più castamente parlarne, e persuadersi, & assicurarsi,che la sentenza della Censura, & Interdetto del Sommo Pontefice fosse altretãto valida,& giusta, & molto più, che le lor leggi, e se tãto credono alli loro consultori doueuano non solamente altretanto credere,mà molto più, & infinitamente più alli sacri Canoni,e non precipitare così miseramente in tanta disubbidienza.

E quando dicono, che si deue esaminare, se la sentenza della scommunica del Pontefice Paolo V.N.S.è valida,ò nò, vorrei sapere da loro, Quali hanno da essere questi esaminatori?forse vorranno, che si remetta questo Giudizio alli loro sette Teologi? ouero all'Autore di quella risposta del Teologo innominato? E se è vero,come è verissimo, che *Prima Sedes à nemine iudicatur*, e si legge,che tanti Imperatori, e Concilii generali non hanno mai voluto giudicare il Pontefice Romano,nè quanto alla vita, nè quanto alli giudizii, qual Collegio,quale Vniuersità,ò quale Accademia presumerà di poterlo fare?E se il giudizio del Pontefice Romano in tutte le cause,differenze,& controuersie è sempre l'vltimo,come affermano tutti i Teologi, come vogliono li Signori Veneziani,che la sentenza di Paolo V.sia esaminata,e giudicata da altri? Non potrà poi il Papa,come vltimo, e suppremo giudice riuedere, e giudicare il giudizio di quelli,che haranno esaminata,e giudicata la sua sentenza? Di modo che bisogna necessariamente concludere,che anche in questi giudizii,e cause particolari,ò è necessario andare, e procedere in infinito, ò, che finalmente s'habbia à stare al giudizio del Sommo Pontefice, come sino adesso si è sempre santamente osseruato; E questo pensiero de'signori Veneziani, di non voler credere,& obbedire alli decreti,e sentenze de Sommi Pontefici,di non volere accettare,& obbedire i sacri Canoni, & ordinazioni di tanti Concilii generali con somma reuerenza da tutti gl'Imperadori, Regi,e Principi Cattolici,e fedeli accettati,& osseruati per lunghissimo,& immemorabile spazio di tempo riueriti, & obbe-

diti

diti senza contradizzione alcuna da tutti i Popoli Christiani: Non è questo vn voler dire, che non si trouando appresso gl'altri Principi giusto, e buon gouerno de gli Stati loro, si deue andare à Venezia à riceuere le Regole, e Canoni della fede, della Religione, e del buon gouerno, così spirituale, come temporale? Hora non mi resta altro da dire, se non, che li Signori Veneziani douerebbono per le ragioni addotte conoscere, come sono stati malamẽte informati da'loro Teologi, come defendono vna causa ingiusta, come ingiustamente recusano di obbedire al Sommo Pontefice, con quanto danno dell'anime loro, e scandalo vniuersale sprezzino le Scomuniche, & Interdetto Ecclesiastico, di quanti errori, e delitti sono causa ne'lor popoli, quante indegnità, e crudeltà vsano contro a' Sacerdoti di Dio, & in quanto pericolo pongono lo Stato di tutta Italia, per non dire di tutto il Christianesimo; e che quanto possono più facilmente à tanti mali, & inconuenièti trouar rimedio opportuno, e ragioneuole, e non lo vogliono fare, tanto più si rendono colpeuoli, & inescusabili appresso tutti.

Voglio chiudere, e finire questo mio ragionamento, e discorso; e sapendo, che alle volte muouono più gl'essempi, che le ragioni, proporrò due essempi à Signori Veneziani simili in tutto à questo presente caso, ne'quali risguardando, e specchiandosi, potranno facilmente vedere quelche far doueuano da principio, & hora come possono, e deuono gouernarsi: & son questi.

Primo Essempio.

La Repubi. di Fiorenza al tempo di Leone X. S.ta mem. hebbe il medesimo pensiero, che hora hanno li Signori Veneziani, e le medesime difficoltà; e considerato, che per li beni stabili, che passauano ne gl'Ecclesiast, si diminuiuano le loro entrate, e non diminuiuano i carichi, andaua cercãdo il remedio; Mà con tutto ciò non ardì mai sopra di questo far legge alcuna, nè d'impedire la buona volontà de gl'huomini deuoti, nè di far cosa, che fosse in odio, dispregio, ò danno della Religione; Mà humilmente supplicò al Papa, come Padre vniuersale di tutto il Christianesimo, che volesse hauere consideratione, e compassione alla Republica, e prouederle benignamente d'opportuno rimedio. Furono paternamẽte vditi, & esauditi, onde il Pontefice, giudicando honestissima la lor domanda, concesse loro, come appare per bolla particolare fatta nel 1516. Che per l'auenire tutti i beni stabili, che fossero lasciati alle Chiese passassero ne gli Ecclesiastici con *Onere suo*, e che di più nelle occorrenze, e bisogni del publico, potesse anco la Republica sopra li medesimi beni imporre alcune Decime.

Hora perche non poteuano, e doueuano li S.ri Veneziani con questi medesimi termini di modestia, e di ragione caminare nel presente negotio, senza volere indebitamente arrogarsi l'autorità, che veramente non hanno, e dar occasione à tanti mali, à tanti disturbi, à tanti pericoli, à tanta manifesta rouina delle cose, spirituali, e temporali, e quelche più d'ogn'altra cosa importa al culto, e seruizio di Dio? E non v'è dubbio alcuno, che si poteuano assicurare, come ancora di nuouo possono, che non minore sodisfazzione harebbono conseguito dalla benignità del presente Pontefice, di quello, che ottennero i Fiorentini da Papa Leone.

Secondo Essempio.

Si legge, che al tempo del medesimo Papa nel Regno di Francia s'osseruaua vna certa sanctione, che da Franzesi era chiamata Pragmatica, la quale in se conteneua molte cose, che erano contrarie alla libertà, & immunità della Chiesa, e dell'Autorità del Pontefice Romano, della quale essendosi più volte dolsuti i

Pontefici predeceſſori di Leone con quei Rè Chriſtianiſſimi, che in quei tempi regnauano, e per diuerſi accidenti nõ ſendoui mai ſtata fatta prouiſione alcuna, Leone X. con occaſione del Concilio generale, che ſi faceua in Roma, fece ammonire Franceſco Primo allora regnante, con tutti gli altri Magiſtrati di Francia, a' quali ſi apparteneua il negozio, che in frà certo tempo douеſſero eſſer cõparſi in Roma, e produrre, ouero hauer prodotte le loro ragioni, perche non douеſſe eſſere arrogata, & annullata queſta loro pragmatica, che in ſe conteneua tante coſe contro la S. Chieſa. Non ſi ſdegnò quel potentiſſ.e Chriſtianiſſimo Rè per queſto contro del Papa, non volle diſputare dell'autorità del Pontefice, ò di quella del Concilio, nõ ſtette oſtinato nell'opinione de' ſuoi predeceſſori, mà venuto in perſona à Bologna per far riuerenza al Papa come figliuolo obbedientiſſimo di S. Chieſa, s'accomodò alla Santa mẽte del Pontefice, e ſi contentò, che foſſe arrogata, & abolita quella Pragmatica, la quale in tante coſe pregiudicaua alla Sede Apoſtolica, & in luogo di quella ottenne il Chriſtianiſſimo Rè quanti priuilegi ſeppe deſiderare in fauore del buon gouerno del ſuo felicitſſimo Regno i quali furono chiamati i Concordati, nelli quali anche furono approuati tutti quegl'ordini, e decreti, che erano in quella Pragmatica, leuatene ſolamẽte quelli, che offendeuano l'autorità del Pontefice, e la libertà, e immunità Eccleſiaſtica.

Hora ſe vn tanto Rè nõ ſi reputò à vergogna, nè diſdiceuole alla ſua Corona, che foſſero cancellati, e leuati via tutti i detti decreti contrarii alla Sede Apoſtolica, che ſi conteneuano in quella Pragmatica, & anzi ſi cõtentò, che l'iſteſſa Pragmatica foſſe arrogata, e perdeſſe il nome, e la vita. Perche vogliono li Signori Veneziani tanto oſtinatamente difendere le lor leggi, che patiſcono li medeſimi defetti, e moſtrarſi (contro il ſolito loro) coſi poco deuoti, e obbedienti al Sommo Pontefice?

Qui faccio fine, e con quella maggior humiltà di cuore, che io sò, e poſſo ſupplico la Maeſtà diuina, che per ſua infinita miſericordia ſi degni non abbandonare in tutto con la ſua diuina grazia queſti SS. Veneziani, mà illuminargli, & illuſtrar loro la mente, accioche accecati dalla loro oſtinazione, e particolare intereſſe non ſieno dati in reprobo ſenſo, e che poſſino conoſcere, che ſe bene per qualche tempo poſſono confidare di poterſi mantenere in queſto infelice Stato della diſobbidienza contro'l Pontefice, nondimeno non poſſono ſperare li lungamente perſeuerare, oueto preualere, perche la promeſſa di Chriſto N. S. alla ſua Chieſa, è troppo chiara, e ſicura, *& porta Inferi non preualebunt aduerſus eam*, e la ſperienza hà ſempre dimoſtrato, che la Santa Chieſa nelle tribulationi, e perſecuzioni viè più ſempre è creſciuta, e ringrandita, non altrimenti, che la Palla, che quanto più da potente mano è fortemente, e violentemente gettata all'ingiù, tanto più balza, & ſale in alto.

IL FINE.

BB 353146